



## **Informazioni agli Stati membri sull'uso del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia del virus da coronavirus nelle aree rurali**

In risposta allo scoppio del coronavirus, si ricorda agli Stati membri, ai loro dirigenti e alle autorità tutte le possibilità di utilizzare i loro programmi di sviluppo rurale (PSR) e le restanti risorse finanziarie per mitigare l'impatto socioeconomico della crisi e aiutare gli agricoltori ad affrontare le sfide emergenti.

### **1. Misure FEASR**

Nell'ambito dei PSR 2014-2020 sono disponibili e possono essere utilizzate varie forme di sostegno per alleviare le difficili condizioni socioeconomiche. Mentre la maggior parte delle misure di sviluppo rurale funzionano nella logica della programmazione pluriennale al fine di migliorare a lungo termine adeguamenti strutturali, alcune di esse possono essere rapidamente mobilitate per offrire una risposta immediata a situazioni critiche come la crisi COVID-19. Le misure di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, che possono essere utilizzate per affrontare le implicazioni dell'epidemia del virus corona, comprendono:

- **Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali** (art. 20): questa misura può sostenere gli investimenti in piccole infrastrutture locali e servizi di base nelle aree rurali. Ciò può includere investimenti in strutture mediche e infrastrutture su piccola scala in aree rurali come l'acquisizione di attrezzature, l'adattamento dei centri sanitari per curare un numero crescente di pazienti o la creazione di strutture sanitarie mobili per realizzare test e fornire trattamenti agli agricoltori e agli abitanti delle zone rurali. Va comunque notato che il supporto agli investimenti non può essere utilizzato per materiale di consumo.
- **Cooperazione** (art. 35): questa misura può essere utilizzata, ad esempio, per allestire servizi di consegna a domicilio di alimenti e prodotti di base o medicinali per residenti rurali isolati. Può anche sostenere la cooperazione nel campo della catena di approvvigionamento, compresa la vendita diretta da parte degli agricoltori. Inoltre, il sostegno nell'ambito di questa misura può essere mobilitato per cooperare ai fini del miglioramento dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, integrazione sociale, servizi di supporto alle comunità agricole, compresa la fornitura di servizi di assistenza all'infanzia. Questa misura può essere utilizzata anche per sostenere i costi della cooperazione stessa (ad es. costi di gestione come stipendio del personale o i costi diretti di progetti specifici, compresi i costi di investimento).
- **Gestione dei rischi** (art. 36): l'obiettivo della misura è stabilire una rete di sicurezza a lungo termine per proteggere i redditi degli agricoltori dalla volatilità del mercato e dai rischi di produzione e anche per sovvenzionare premi assicurativi per gli agricoltori che hanno contratti con compagnie di assicurazione. Le misure di gestione dei rischi possono offrire sostegno agli agricoltori per partecipare ai fondi di mutualizzazione in modo che possano beneficiare di pagamenti per compensare perdite di reddito dovute a eventi catastrofici (quando il reddito scende oltre determinati valori predefiniti soglie) o in caso di gravi perdite economiche (il cosiddetto "Strumento di stabilizzazione del reddito" IST). Prevedono la partecipazione diretta degli agricoltori al regime al fine di stimolare la loro gestione diretta dei rischi di produzione a lungo termine. Il FEASR può sostenere la creazione di tali fondi di mutualizzazione e contribuire parzialmente alla compensazione finanziaria versata agli agricoltori affiliati in caso di attivazione dello strumento.
- **I gruppi di azione locale LEADER** (art. 42) possono sostenere lo sviluppo di base servizi e strutture sanitarie nell'ambito delle loro strategie di sviluppo locale, compresi gli investimenti e la fornitura di servizi di assistenza.
- **Servizi di consulenza e assistenza agricola** (articolo 15): questa misura può essere utilizzata per aiutare agricoltori, proprietari di foreste o altri gestori del territorio a migliorare la resilienza delle

loro aziende e promuovere servizi agricoli. Può anche supportare le PMI in merito ai problemi collegati alle prestazioni economiche dell'impresa fornendo consulenza specializzata, e sviluppare nuovi modelli di business per diversificare le catene di approvvigionamento e creare business più solido.

- **Assistenza tecnica** (art. 51): può essere utilizzata per supportare qualsiasi azione che faciliti l'effettiva attuazione dei programmi e che sia particolarmente rilevante in tempi di crisi. Ad esempio, corsi di formazione o eventi di comunicazione che erano inizialmente pianificati attraverso l'assistenza tecnica, che sono stati annullati, potrebbero essere ancora rimborsati. Potrebbe anche essere utilizzato dalle amministrazioni nazionali per adattare le attuali tecnologie e sistemi informatici e abilitare il telelavoro per il personale che si occupa dell'attuazione di programmi o al fine di rafforzare i servizi di ispezione con strumenti aggiuntivi per eseguire i controlli.
- **Ripristino del potenziale di produzione agricola** (art. 18): è una misura di investimento con l'obiettivo di ripristinare il potenziale produttivo a seguito di catastrofi naturali o di altri eventi naturali (ad es. siccità, alluvioni, terremoti, ecc.), con l'obiettivo di fornire un immediato sollievo agli agricoltori e facilitare un rapido ritorno alle normali condizioni di produzione. La natura di emergenza della misura è sostenuta da un tasso di sostegno del 100% (vale a dire che i costi degli investimenti sostenuti dai beneficiari sono interamente coperti). La misura può essere utilizzata anche per azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di probabili disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi catastrofici. Si noti che l'uso della misura 5 per far fronte alla crisi COVID-19 può essere limitato, poiché il COVID-19 non ha compromesso il potenziale di produzione (ad es. in termini di macchinari, infrastrutture, edifici, colture permanenti o altri mezzi di produzione).
- Inoltre, gli **strumenti finanziari** istituiti conformemente all'articolo 37 del regolamento 1303/2015 e le norme specifiche del FEASR continuano a offrire assistenza finanziaria nel settore agricolo e nelle zone rurali. Ai sensi del FEASR, il finanziamento non è disponibile per il mero capitale circolante, ma solo quando il destinatario finale ha anche un investimento sostenuto nell'ambito del PSR.

## **2. Flessibilità per consentire l'uso delle misure del FEASR**

Al fine di rafforzare la reattività delle misure di cui sopra per mitigare l'impatto della crisi, gli Stati membri hanno la possibilità di modificare i loro PSR introducendo nuove misure o trasferendo i fondi disponibili tra le misure (anche verso le priorità con performance insufficiente nell'ambito della revisione della performance del 2019), ad esempio verso le misure particolarmente rilevanti per far fronte alla pandemia del virus corona.

- Le richieste di modifica del programma possono essere presentate ai sensi dell'articolo 11, lettera b), del Regolamento 1305/2013. Tali modifiche possono consistere nell'introduzione di nuove misure, modifica della descrizione delle misure (comprese le condizioni di ammissibilità) o trasferimento di fondi tra misure. Laddove i trasferimenti di fondi riguardino meno del 20% del budget di una misura e meno del 5% del contributo totale del FEASR al programma, le richieste di modifica vengono elaborate entro un termine più breve di 42 giorni lavorativi.
- Modifiche ai programmi che introducono misure di emergenza dovute a eventi catastrofici o cambiamenti significativi e improvvisi delle condizioni socioeconomiche non sono soggette alle disposizioni relative al numero massimo di modifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento 808/2014.
- I servizi della Commissione hanno messo in atto procedure per accelerare l'approvazione di tali modifiche e si impegnano a valutare nel più breve tempo possibile le richieste degli Stati membri di modificare i loro PSR in risposta allo scoppio del virus corona.



Per quanto riguarda l'**ammissibilità delle spese**:

- In caso di emergenza a causa di eventi catastrofici o di un cambiamento significativo e improvviso nelle condizioni socioeconomiche, ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1305/2013, gli Stati membri o le regioni possono prevedere nei loro Programmi di sviluppo rurale che la spesa sia ammissibile dalla data in cui si è verificato l'evento e quindi prima che una domanda sia stata presentata.

**Esistono anche flessibilità riguardo ai beneficiari in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali:**

- Per quanto riguarda le misure relative alle superfici e agli animali, in caso di beneficiario incapace di adempiere all'impegno a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, il relativo pagamento sarà ridotto proporzionalmente solo per quelle parti dell'impegno per le quali il beneficiario non ha sostenuto costi supplementari o non ha subito una riduzione di entrate prima del verificarsi delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Non si applicano riduzioni in relazione ai criteri di ammissibilità e ad altri obblighi e non si applica alcuna sanzione amministrativa.
- Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale (articolo 4 del regolamento 640/2014).
- Uso degli anticipi: per le misure basate sulla superficie la Commissione ha la possibilità di consentire pagamenti di anticipi maggiorati (dal 70 all'85%) dopo che gli Stati membri hanno completato i controlli amministrativi. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di concedere anticipi per beneficiari di investimenti e gruppi di azione locale se questa possibilità è prevista nel PSR. Gli anticipi devono essere coperti da una garanzia bancaria o da una garanzia equivalente rilasciata da parte delle autorità pubbliche.

### **3. Iniziative addizionali**

Il Commissario ha annunciato l'intenzione di proporre misure legali per consentire agli Stati membri di **prorogare di un mese il termine entro il quale gli agricoltori devono presentare la domanda della PAC**, incluse le domande per le misure di sviluppo rurale basate su animali e superficie. Ha anche chiesto ai Servizi di essere pronti a sostenere gli Stati membri qualora fosse necessaria qualsiasi altra flessibilità in relazione all'attuazione della PAC. Vedi lettera del commissario Wojciechowski a Ministri dell'agricoltura dell'UE:

[https://ec.europa.eu/info/news/letter-commissioner-wojciechowskieu-agriculture-ministers-2020-mar-19\\_en](https://ec.europa.eu/info/news/letter-commissioner-wojciechowskieu-agriculture-ministers-2020-mar-19_en)

Inoltre, il 13 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato una Proposta di iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus, che modifica il regolamento 1303/2013 al fine di **mobilitare investimenti** nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta allo scoppio di COVID-19. Gli emendamenti proposti chiariscono che le spese per operazioni volte a favorire le capacità di risposta alle crisi sono ammissibili a norma del Fondi strutturali e di investimento europei dal 1° febbraio 2020. La proposta è stata adottata nell'ambito di una procedura eccezionale da parte dei co-legislatori.

[https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative\\_en](https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en)

Inoltre, la Commissione europea ha anche adottato un **Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Questo quadro consentirà agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia in questo



difficile contesto. Aiuti specifici per l'agricoltura e le PMI sono in particolare previsti: gli Stati membri possono concedere fino a 100.000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e fino a 800.000 per le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli Stati membri possono decidere di adottare misure sotto forma di sussidi del 50% sul tasso d'interesse e di costi delle garanzie sia per investimenti che per prestiti in capitale circolante. Le garanzie pubbliche possono arrivare fino al 90% quando le perdite sono ripartite proporzionalmente dal garante pubblico e dagli intermediari finanziari. Quando le perdite sono attribuite per prime alla garanzia pubblica (come la garanzia di prima perdita), il tasso di garanzia può arrivare fino al 35% dell'impegno finanziario totale.

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_496](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496)